

CIRCOLARE n° 27/2014

DATA: 30/07/2014

A/TO CA: Titolare dell'attività / Responsabile Ambiente - Rifiuti

DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l.

TEL/FAX N°: 0341 / 49.42.10

N° PAG.: 2

Oggetto: Proroga del termine per adeguare gli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva

Fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> • DM 20/06/2014 "Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione" - G.U. n. 153 del 4-7-2014 • DM 10/02/2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013"
COSA PREVEDEVA IL D.M. 10/02/2014	<p>Il DM 10/02/2014 stabiliva che, a partire dal 1° Giugno 2014, gli impianti termici di climatizzazione invernale e di climatizzazione estiva dovevano essere muniti di un libretto di impianto per la climatizzazione conforme al modello riportato all'allegato I del Decreto 10 febbraio 2014.</p> <p>Sempre dal 1° giugno 2014 il DM 10/02/2014 stabiliva che, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW con o senza produzione di acqua calda sanitaria, venissero compilati i rapporti di efficienza energetica conformi ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del Decreto stesso.</p> <p>NOTA: Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili come stabilito dal D.Lgs 28/2011 (<i>energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas</i>) sono esclusi dalla compilazione del rapporto di efficienza energetica.</p>
NOVITA': PROROGA 15/10/2014	<p>Il Decreto Ministeriale 20 giugno 2014 proroga al 15 Ottobre 2014 l'obbligo per l'adozione e l'utilizzo dei nuovi modelli di libretto di impianto e la compilazione del rapporto di efficienza energetica. Questa proroga è stata data anche per permettere alle Regioni di apportare eventuali integrazioni al libretto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 10/02/2014 e di emanare propri indirizzi operativi alle autorità competenti e agli operatori del settore, in attuazione dell'art. 10 comma 4 del DPR 74/2013.</p> <p>Dal 15 ottobre 2014, gli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici dovranno essere muniti di libretto di impianto conforme al modello di cui all'allegato I del D.M. del 10 febbraio 2014. Gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 KW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 KW , con o senza produzione di acqua calda sanitaria, dovranno essere sottoposti al controllo di efficienza energetica, in occasione degli interventi di controllo e di manutenzione.</p>

IL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA	<p>I controlli di efficienza energetica di cui sopra devono essere realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none">• all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;• nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;• nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica. <p>I rapporti di efficienza energetica devono essere aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifichi.</p> <p>Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica, l'operatore che effettua il controllo, deve provvedere a redigere e sottoscrivere due copie del rapporto di controllo di efficienza energetica.</p> <p>Una copia del rapporto deve essere rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva allegandolo al libretto mentre la seconda deve essere trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici.</p>
--	--

TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

Tecnolario S.r.l.
Area Ambiente